

Rag. Renzo Del Rosso

Massa e Cozzile, li 10 aprile 2020

Circolare n°25

Ai gentili Clienti
Loro sedi

DL Cura Italia: non sospese fatture e corrispettivi

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che nelle sospensioni disposte dal DL Cura Italia non rientrano le fatture e i corrispettivi telematici.

Fatture e corrispettivi non rientrano nella sospensione

Premessa

L'articolo 62 del DL Cura Italia dispone:

- ▾ "Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020."



Ma la fatturazione elettronica, essendo un adempimento fiscale diverso dai versamenti, rientra tra le operazioni oggetto di sospensione?



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso



L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.8/2020, ha fornito i chiarimenti interpretativi del Cura Italia anche con riguardo alla fatturazione elettronica e ai corrispettivi telematici, aspetto che verrà affrontato nel presente contributo.

Emissione della fattura in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura

L'emissione della fattura, analogica od elettronica che sia, in quanto documento destinato alla controparte contrattuale, è anche necessaria per adempiere a taluni obblighi ed è funzionale all'esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti, come la detrazione dell'IVA o la deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente.



NOTA BENE - per tale motivo, l'emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi.



L'articolo 21 del DPR n.633/1972 disciplina la fattura e prevede che la stessa sia emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, la c.d. fattura immediata.

In caso di effettuazione di più operazioni nell'arco del mese effettuate nei confronti dello stesso committente, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, è possibile emettere una sola fattura riepilogativa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle stesse.

In caso di chiusura momentanea dell'attività, nel caso in cui sia stata emessa fattura e sempreché non sia possibile ricorrere alla fattura differita:



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

1

i soggetti non obbligati alla e-fattura (es. forfettari) possono ottemperare in via analogica, quindi per esempio su carta o in pdf, ed inviare la fattura così prodotta al cliente, ad esempio ricorrendo alla posta elettronica;

2

i soggetti obbligati alla e-fattura possono usare i software dell'Agenzia delle Entrate, qualora tali soggetti non possano o non riescano a ricorrere ai propri sistemi gestionali.

Tali strumenti, va ricordato, sono usufruibili anche da coloro che, pur esonerati dalla fatturazione elettronica via SdI, vogliono ricorrervi su base volontaria.

Corrispettivi in caso di utilizzo del Registratore Telematico

Qualora venga utilizzato il Registratore Telematico la trasmissione dei dati costituisce un tutt'uno con la memorizzazione dei dati stessi.

Pertanto, anche la trasmissione dei corrispettivi non rientra nella sospensione disposta dal DL Cura Italia.



L'Agenzia delle Entrate, però, nella Circolare n.8/2020 sottolinea che:

» *“In un’ottica di massimo favor per i contribuenti, si ritiene che facciano comunque eccezione (e ricadano, quindi, nella sospensione) le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi, ad esempio, all’assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo)”.*



Ragioniere Tributario qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

Corrispettivi nella fase transitoria



L'articolo 12-quinquies del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. "Decreto Crescita") ha previsto che i contribuenti **già obbligati agli e-corrispettivi possono** – esclusivamente per i primi sei mesi dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, e sino a messa in uso del RT – **mantenere le pregresse modalità certificative**, assolvendo così l'obbligo di "memorizzazione" per poi assolvere all'obbligo di trasmissione, entro **l'ultimo giorno del mese successivo**, inviando i dati tramite la piattaforma Fatture e Corrispettivi.

L'Amministrazione Finanziaria chiarisce che:

- **"Ricade, evidentemente, nella sospensione anche l'adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista dal comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, attualmente in vigore per gli operatori con volume d'affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell'Agenzia delle Entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali. Similmente, possono ricadere nella sospensione i termini di 60 giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici".**

Documento di trasporto



Considerata l'emergenza in corso, è possibile ritenere che in presenza di fattura elettronica non vi sia obbligo di emettere documenti di trasporto?



L'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, fattura o bolla accompagnatoria, è stato abrogato dal DPR n.472/96.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

Da allora il documento di trasporto ha assunto una funzione contabile, oltre che di strumento idoneo a superare le presunzioni di cessione e di acquisto.

I d.d.t., dunque, sono i documenti principali, seppur non unici, su cui poggia l'emissione delle fatture "differite", ovvero quelle emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni in esse dettagliate.

Tali documenti, però, non devono per forza di cose viaggiare insieme ai beni in essi individuati. Infatti, tali documenti, a seconda delle esigenze aziendali, possono essere spediti nel momento in cui inizia il trasporto dei beni, anche tramite posta, corriere o mediante sistemi informativi che consentono la materializzazione di dati identici presso l'emittente e il destinatario.



OSSERVA - inoltre, una fattura immediata, ovvero emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, può sostituire i citati d.d.t., "scortando" i beni trasportati durante il viaggio, ma anche separatamente da essi, risultando sufficiente la sua sola emissione.

Deve dunque escludersi che l'alternatività d.d.t./fattura immediata - elettronica o analogica, laddove normativamente ammessa - possa derivare dall'emergenza epidemiologica in corso, essendo già prevista nel nostro ordinamento.



Ragioniere Tributario qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

SCHEDA PRATICA

Domanda	Sono un contribuente proprietario di una pizzeria e invio manualmente i corrispettivi del misuratore fiscale in quanto sono ancora nel periodo provvisorio. L'attività in seguito alle limitazioni disposte dal DPCM dell'11 marzo è rimasta aperta effettuando esclusivamente consegne a domicilio. Purtroppo in questi giorni l'incasso è stato pari a zero. Devo inviare ugualmente il corrispettivo a zero?
Risposta	La trasmissione dati dei corrispettivi con procedura transitoria non consente di inviare dati a zero. Pertanto in caso di zero corrispettivi non dovrà effettuare alcuno invio.

Domanda	Se i corrispettivi sono stati comunicati ma non risultano sul sito dell'Agenzia cosa occorre fare?
Risposta	<p>È di fondamentale importanza verificare nella propria area riservata di fatture e corrispettivi che la trasmissione non solo sia presente, ma anche che i dati trasmessi siano quelli attesi. Per verificare quali dati siano presenti in Fatture e Corrispettivi, il contribuente dotato di credenziali proprie, o il terzo dotato di delega per i servizi di consultazione, possono verificare nell'apposita area consultazione dati IVA un riepilogo degli invii effettuati, e visualizzarne il dettaglio. Ed è proprio il dettaglio ad essere fondamentale, poiché solo consultando lo stesso si potrà verificare quali sono effettivamente le informazioni che sono pervenute all'Agenzia.</p> <p>In caso di incongruenza tra i dati è bene precisare come non sia possibile annullare o correggere il flusso telematico trasmesso dal Registratore Telematico. La <i>ratio</i> del RT è proprio quella di memorizzare in maniera immodificabile i dati all'atto dell'emissione del documento commerciale e trasmettere tali dati, tali e quali; di conseguenza (in teoria) una correzione non dovrebbe rendersi necessaria, ed anzi potrebbe derivare da intenti fraudolenti del contribuente.</p> <p>Se si è incorsi in una problematica di questo genere, quindi, una soluzione definitiva al problema non c'è. Tuttavia, è possibile evitare problemi in futuro segnalando l'anomalia direttamente all'Agenzia.</p> <p>Per fare ciò, direttamente in piattaforma <i>Fatture e Corrispettivi</i>, è necessario entrare nella propria area riservata, Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi – Ricevute file corrispettivi telematici.</p>



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

Qui occorrerà richiamare la/le trasmissioni che presentano anomalie (una alla volta); la videata fornirà alcune informazioni quali data di trasmissione ed identificativo della trasmissione – ma non i valori (che occorrerà quindi verificare prima in consultazione dati IVA). Alla fine della maschera vi è un'area apposita nella quale è possibile segnalare che trattasi di trasmissione anomala, ed indicare la motivazione. I dati presenti in AdE resteranno invariati, ma almeno l'Agenzia sarà avvisata che tali dati non sono da considerarsi attendibili.

Domanda **I soggetti non dotati di Registratore Telematico che inviano manualmente i dati all'Agenzia delle Entrate cosa devono fare?**

Risposta L'Agenzia nella Circolare n.8/2020 ha chiarito che per i soggetti non dotati di Registratore Telematico, e che si trovano quindi nella fase transitoria di invio dei corrispettivi, ***l'adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi rientra nella sospensione disposta dal DL Cura Italia.***

Domanda **In seguito alle misure restrittive emanate dal Governo, in particolare con il DPCM 11 marzo 2020 con cui viene prevista la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di beni di prima necessità, devo effettuare qualche intervento sul Registratore Telematico?**

Risposta In seguito dell'adozione di un Registratore Telematico per la certificazione dei corrispettivi, in caso di sospensione dell'attività non è richiesta l'effettuazione di alcun tipo di intervento sul registratore telematico.
La normativa in materia di corrispettivi elettronici prevede che non vi sia discontinuità nelle informazioni trasmesse, pertanto anche l'assenza di corrispettivi dovrà essere comunicata.
A mente del [Provvedimento del 28 ottobre 2016](#), emanato allorquando la trasmissione telematica dei corrispettivi era ancora opzionale – mentre ora è obbligatoria -, ma pienamente in vigore con riferimento alle specifiche tecniche relative ai Registratori Telematici: *"Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera".*



Ragioniere Tributario qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

In concreto, quando si tenta di utilizzare il Registratore Telematico al rientro da una pausa, sia essa dovuta a chiusura settimanale o ferie o altre cause di interruzione dell'attività, il RT stesso procede in automatico ad inviare un dato di "inattività", segnalando così all'Agenzia delle Entrate che nel periodo indicato non sono stati conseguiti corrispettivi. Tale chiusura serve per eliminare lo stato di "inattività" del RT. Tale invio viene normalmente espressamente segnalato dall'apparecchio, che indica all'utente l'operazione che verrà posta in essere; talvolta gli apparecchi procedono in autonomia, senza ulteriori precisazioni.

Semplicemente, così come avviene nel caso delle ferie programmate in condizioni normali, sono i Registratori Telematici stessi, una volta rilevato che la chiusura di cassa non è stata effettuata per oltre 24 ore, che interrompono le trasmissioni.

Alla riapertura dell'attività, prima di poter emettere il primo documento commerciale, sarà necessario generare un flusso di **"assenza di dati"**.

Questa procedura, che materialmente viene espletata in maniera diversa a seconda dell'apparecchio utilizzato, sostanzialmente va a creare un file XML corrispettivi che segnala all'Agenzia delle Entrate che a partire dalla data dell'ultima chiusura di cassa regolarmente effettuata, e fino alla riapertura, non sussistono corrispettivi.

Si consiglia, pertanto, di verificare le istruzioni dell'apparecchio utilizzato per essere consapevoli di quale meccanismo lo stesso adotti, meccanismo che è lo stesso nel caso di chiusura infrasettimanale.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍



Ragioniere Tributario qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>

